

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che: bombe a grappolo sono state disperse nelle scorse settimane, da parte di aerei dell'Alleanza atlantica, lungo l'area dell'Adriatico;

questi ordigni, ritrovati anche al di fuori delle aree di sganciamento previste, hanno già provocato un grave incidente a danno di pescatori di Chioggia -:

quanti siano e se siano o meno inerti gli ordigni in questione;

se sia stata già avviata l'opera di bonifica delle acque e in che tempi si preveda possa essere completata;

quali garanzie possano essere date per la sicurezza e l'incolumità dei pescatori e della popolazione, nonché per la tutela del turismo nell'area;

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che questi episodi abbiano ripercussioni sulle attività turistiche e pescherecce delle regioni dell'Adriatico;

quali iniziative il Governo intenda assumere, o abbia assunto, a sostegno delle attività pescherecce delle regioni adriatiche.

(2-01821) « Mussi, Ruzzante, Spini, Ruffino, Di Stasi, Gerardini, Chiavacci, Basso, De Piccoli, Peruzza, Duca, Rotundo, Stanisci, Bielli, Signorino ».

#### INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

l'agguato terroristico al professor Massimo D'Antona, consulente del Ministro del lavoro, ha riproposto il problema del terrorismo politico di matrice rivoluzionaria;

il documento di rivendicazione ha indicato come obiettivi dei nuclei antimperialisti territoriali alcuni personaggi della vita pubblica italiana;

se la possibilità di una così drammatica ripresa dell'azione terroristica era stata attentamente valutata e se tale situazione di pericolo era già a conoscenza dei servizi di sicurezza;

se le persone indicate nel documento di rivendicazione erano state avvertite del pericolo che correvano;

se erano state approntate idonee misure di sicurezza;

quali autorità abbiano deciso la linea da tenere rispetto a tale delicata situazione.

(2-01817) « Tassone, Volontè, Buttiglione, Sanza, Rebuffa ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

l'incendio doloso, che, in prossimità della stazione di Salerno ha distrutto una carrozza del treno speciale dei tifosi della Salernitana di ritorno da Piacenza, ha provocato la morte di quattro giovani e il grave ferimento di numerosi altri;

tale episodio non è il primo ma il triste epigono di una lunga serie di precedenti che hanno registrato episodi di violenza durante i viaggi in treno al seguito della propria squadra, con distruzione dei vagoni lancio di bombe *molotov* e aggressioni verso i cittadini -:

per quale ragione non siano state prese idonee iniziative per impedire che un numero così rilevante di tifosi partisse verso Piacenza senza il biglietto di viaggio e dell'ingresso allo stadio;

per quali motivi non siano state adottate opportune misure di ordine pubblico per prevenire la grave tragedia.

(2-01818) « Tassone, Volontè, Buttiglione, Sanza, Rebuffa ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere - premesso che:

il 15 maggio 1999 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro;

il 18 maggio 1999 ha prestato giuramento e quindi è subentrato in tale carica il dottor Carlo Azeglio Ciampi;

l'interpellante è stato nel 1993 presidente della commissione d'inchiesta presso il ministero dell'interno sulla gestione irregolare di fondi riservati Sisde;

il riferimento del presente atto di sindacato ispettivo è unicamente alla condotta dell'onorevole Scalfaro durante il tempo nel quale egli rivestì la carica di Ministro dell'interno (1983-1987);

tale atto non ha invece alcun riferimento alla di lui carica di Presidente della Repubblica (1992-1999);

di conseguenza sarebbe da ritenere illegittima la liquidazione di esso mediante un'altra autoritativa dichiarazione di inammissibilità in questa sede, del tipo di altre congeneri intervenute in questa Camera nel corso della ora cessata presidenza dell'onorevole Scalfaro;

tenuto conto di siffatta esperienza, evidentemente contingente, e per non determinare nuovi travagli altrui, l'interpellante ha ritenuto di non presentare prima d'oggi un atto di sindacato ispettivo dal contenuto eguale a quello del presente. Egli ha perciò remorato, per farlo, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica;

presso la procura della Repubblica di Roma furono iscritti, in tempi diversi, alcuni fascicoli, poi separatamente trattati, dando origine a parecchi procedimenti, la gran parte dei quali ormai definiti nei vari gradi di giudizio, ma tutti riguardanti o comunque involgenti la materia della illecita gestione dei fondi ordinari e riservati del Sisde. Procedimenti, questi, tutti riguardanti però solo le condotte di taluni dirigenti di questo servizio;

a parte si procedette, presso il collegio per i reati ministeriali, nei confronti di due altri *ex* Ministri dell'interno;

il fascicolo principale fu quello portante questa numerazione: 00937/94 - Notizie di reato, il quale assunse presso il tribunale di Roma il n. 02124/94 e presso la IX sezione competente il n. 00364/94;

altro fascicolo fu quello portante questa numerazione: 09348/94 - Notizie di reato, il quale assunse presso il tribunale di Roma il n. 02564/96 e presso la I sezione competente il n. 00308/96;

altri due fascicoli furono registrati presso detta procura con riguardo alla medesima vicenda, con i numeri rispettivamente 17045/93 R e 1443/95;

in tutti tali fascicoli, ed essenzialmente in quello n. 00937/94 e in quello n. 17045/93 R, vennero raccolte, nella fase delle indagini, numerose deposizioni, tutte concordemente riferentesi a versamenti monetari provenienti dai fondi riservati del Sisde, dell'ordine di centinaia milioni al mese, effettuati per molti anni, appunto, in favore dell'anzidetto onorevole Oscar Luigi Scalfaro, durante la sua titolarità del ministero dell'interno;

l'esistenza di tali versamenti, del resto, risulta personalmente, esplicitamente e pubblicamente ammesso sebbene, naturalmente, con il beneficio di una versione non peccaminosa, dallo stesso predetto percettore;

le anzidette accuse provennero, a partire dalla fine del 1993-1994, dalle concordanti deposizioni, quanto meno, di Mau-

rizio Broccoletti, Rosamaria Sorrentino, Michele Finocchi, Gerardo Di Pasquale, Matilde Martucci e Riccardo Malpica, tutti e sei dirigenti di vertice del Sisde competenti alla conservazione, gestione ed erogazione dei fondi ordinari e riservati del Sisde, diretti testimoni dei fatti riferiti siccome soggetti deliberanti e/o esecutivi dei pagamenti;

mentre nei confronti dell'ex deputato di Novara, percettore Sisde, non si è voluta giammai assumere, malgrado le evidenze, alcuna iniziativa, sia pure di indagine, viceversa nei confronti dei funzionari suoi accusatori, Broccoletti, Finocchi, Di Pasquale, Malpica ed altri venne configurata e formalmente ascritta, proprio a seguito di tali loro accuse, una grave ipotesi di responsabilità penale;

tale ipotesi fu « inventata » dalla procura di Roma durante l'anno 1993 (tempo nel quale detto ex deputato era già Presidente della Repubblica), unicamente sulla base della premessa, falsa in senso materiale e arbitraria in senso giuridico, che gli anzidetti, con le loro accuse verso il predetto ex Ministro dell'interno, si fossero resi responsabili di attentato alla libertà del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 289 del codice penale;

si ebbe dunque che, mentre le accuse contro costui non vennero né registrate, né indagate, né riversate in autonome iniziative processuali, e neppure fatte oggetto di interesse da parte del pubblico ministero nei successivi giudizi di merito, esse finirono, invece, per formare *ipso facto* un materiale da riversare, attraverso un perfetto rovesciamento delle posizioni, nella operazione fraudolenta di addebitare agli accusatori il delitto di cui all'articolo 289 del codice penale: senza alcuna verifica e senza neppure l'osservanza del preliminare dovere di considerare la evidente rilevanza difensiva del materiale medesimo a favore dei funzionari accusatori;

il libro « La Toga Rossa » di Francesco Misiani, sostituito in detta procura al tempo dei fatti e partecipe della trattazione dell'affare, disvela in maniera diretta e ana-

litica quale sia stata la perversa ragione di tale imputazione ex articolo 289 del codice penale contro Broccoletti e altri, tanto scorretta nell'origine quanto deprecabile nella finalità;

viene infatti ivi dettagliatamente illustrata la strumentale falsità di tale imputazione, lucidamente pensata al solo scopo di sottrarre l'anzidetta personalità alle dovute conseguenze delle concordanti accuse mossegli con riferimento alla di lui anteatata qualità di Ministro dell'interno;

le pagine 189-194 di detto libro e complessivamente gran parte di esso costituiscono fonte motivata e mai smentita, sebbene edito da oltre un anno e mezzo, di siffatta distorta genesi della anzidetta iniziativa: una vera e propria « trovata », come scrive l'autore, escogitata nella procura quale espediente mistificatorio « in soccorso » di detta personalità;

in detto libro si legge, fra l'altro: « Giacché il contestare il 289 agli indagati significava porli in una condizione senza via d'uscita. Ogni ulteriore chiamata in correità nei confronti di uomini politici in carica o, comunque, con responsabilità istituzionali li avrebbe precipitati nella condizione di indagati per un reato gravissimo da cui sarebbero usciti con condanne pesantissime. Nessuno degli indagati è disposto più a parlare... »;

così consumata, nella procura di Roma, la frode processuale sopra descritta — che lo stesso procuratore aggiunto, capo del *pool* di magistrati che si interessava della vicenda, avrebbe qualificata come una operazione volta a « difendere un Presidente della Repubblica... forse tecnicamente discutibile ma politicamente dignitosa... » (confronta ancora Misiani op. cit.) — la conclusione ne fu questa: richiesta di archiviazione e archiviazione nell'anno 1996;

a pericolo scampato, dunque, quando la sola attivazione di tale intimidazione a carico dei testi di accusa dell'ex Ministro dell'interno era risultata bastante a salvaguardarlo nella sua precaria situazione po-

litica di Presidente della Repubblica, la sopraggiunta archiviazione andò a concludere vittoriosamente una « trovata » di stampo veramente « insabbiatorio » al più alto livello;

naturalmente, le dette risultanze sono sempre state pienamente cognite alla procura della Repubblica di Roma, che le acquisì e che tuttora ha poteri formali su di esse, ma che, malgrado ciò, le ha lasciate prive di impulso e del tutto ignorate in quelli che avrebbero dovuto essere i naturali effetti giuridici riguardo all'anzidetto ex Ministro dell'interno-deputato di Novara;

il carattere strumentale di siffatto orientamento omissivo resta confermato dalla circostanza che detta procura, pur avendo raccolto quelle accuse (plurime, gravi, dirette, circostanziate, tecnicamente « vestite ») contro di lui, non solo non ha inteso mai attivarsi al riguardo, ma è persino pervenuta all'ulteriore favoritismo di non sollevare, nel corso del successivo giudizio di merito a carico dei funzionari accusatori, il tema delle anzidette accuse da costoro concordemente mosse, e del resto convalidate sotto l'aspetto materiale dalle ammissioni dello stesso accusato;

è altresì da considerare che siffatto cospicuo favore fu largito solo alla persona in questione, giacché, nei confronti di due altri ex Ministri dell'interno, fu, invece, celebrato, avanti il collegio dei reati ministeriali, un apposito processo penale per fatti analoghi, ma meno gravi;

nei confronti di costoro, dunque, un giudizio vi fu, viceversa, per l'onorevole Scalfaro né indagini, né giudizio alcuno, sebbene si trattasse, come si tratta, di addebiti che lo riguardavano e lo riguardano, non già quale parte offesa dell'archiviato reato di cui all'articolo 289 codice penale e, per altro verso, neppure quale Presidente della Repubblica, ma piuttosto come indiziato percettore di locupletazioni da parte del Sisde esclusivamente nella sua pregressa carica di Ministro;

è storico il suo presidenziale « non ci sto » al riguardo. Evidentemente bene raccolto dagli uffici della procura di Roma;

in sintesi: gli atti di questo scandalo nazionale, tutti trattati e cogniti a tale procura, i quali comportano la sicura esistenza storica e processuale di una situazione penalmente rilevante a carico del deputato di Novara-ex Ministro dell'interno, non hanno avuto che questo seguito: inerzia e silenzio;

andato a buon fine il falso processo ex articolo 289 del codice penale, che è finito in archivio per effetto appunto della sua utilitaria fraudolenza, e inoltre liquidati i casi dei due altri ex Ministri dell'interno e smaltite le condanne di Malpica e colleghi (oggi definitive o ancora *sub iudice*), rimane solo questa soppressiva evidenza radicalmente illegale: la nullificazione e la totale scomparsa giuridica del valore di tutto il materiale che aveva riguardato, e che tuttora riguarda, forti e molteplici dati attinenti a solide ipotesi di condotte penalmente illecite del deputato di Novara quale Ministro dell'interno;

inoltre risulta che, sempre a proposito della medesima vicenda, e con riferimento appunto al relativo comportamento omissivo della magistratura al riguardo, un altro dirigente del Sisde, Ugo Timpano, presentò denuncia alla procura della Repubblica di Perugia, foro penale competente rispetto ai magistrati del distretto di Roma, della quale nulla è stato dato finora conoscere;

trattasi, nel complesso, del bilancio di come una pluralità di *notitiae criminis*, titolate in diritto e chiaramente accusatorie (anche in forza della predetta ammissione di fatti), possa venire stabilmente obliterata con palese e continuativa violazione di norme costituzionali (obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 della Costituzione) e di diritto ordinario;

siffatto modo di agire rende legittimo il timore della soppressione o della falsificazione di così perigliosa documentazione ovvero la falsa rappresentazione di essa ovvero ancora un qualsivoglia espediente per contestarla e svilirla;

ciononostante resta comunque auspicabile che, a partire da ora, possa prendere

le mosse la effettiva libera e corretta trattazione processuale *ex novo* di tutti quegli atti fin oggi trascurati nei modi anzidetti, ma che ancora conservano piena e obbligatoria efficacia storica e giuridica;

il sottoscritto interpellante si riserva la iniziativa di una proposta di legge per la istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulla materia di pubblico interesse della gestione dei fondi riservati e ordinari del Sisde nel corso dell'ultimo ventennio -:

quali iniziative di competenza il Governo ritenga di assumere in relazione a ciò che, sulla base dei fatti riferiti, rappresenta un caso stabilizzato di favoritismo giudiziario e di colpevole devianza « insabbiatrice » da parte dei vari responsabili, nel tempo fino ad oggi, della procura della Repubblica di Roma;

quali iniziative di competenza il Governo ritenga di assumere per far sì che, di questa vicenda stabilizzata nella illegalità, vengano individuata l'origine e rimossi gli effetti attraverso la promozione delle doverose iniziative per il recupero della legalità costituzionale e penale, tanto vistosamente infranta, nonché sanzionate le relative responsabilità;

quali siano i nomi, funzioni e sedi dei magistrati, dei funzionari giudiziari, dei pubblici funzionari di qualsiasi altra attribuzione, i quali, a partire dalla data delle *notitiae criminis* a carico dell'ex Ministro dell'interno, onorevole Oscar Luigi Scalfaro, hanno, a tutt'oggi, comunque dato causa al grave caso di sviamento di potere sopra riferito: mediante azioni od omissioni, determinandolo, istigandolo, consumandolo. Dati, individuativi, quelli anzidetti, tutti direttamente ricavabili dai fascicoli succitati nonché dal ruolo dei magistrati in servizio nei periodi interessati presso detta procura;

se prima, durante e dopo l'arco di tempo della riferita vicenda, presso la procura della Repubblica di Roma siano stati assunti o vi siano comunque cognitivi, oltre

a quelli anzidetti, anche ulteriori atti o fatti comunque interessanti, soggettivamente e oggettivamente, la vicenda medesima o altre congeneri, precisandosi se dagli stessi risultano interessati, in qualsivoglia veste formale, altri soggetti e segnatamente tali « Scalfari o Scalfaro Gianna Rosa (intesa Marianna) », « Salabè Adolfo », « Salabè Andrea »; con la indicazione, in ogni caso, delle situazioni e degli esiti processuali relativi;

se il Governo intenda o non intenda interessare in merito anche la procura della Repubblica di Perugia, in quanto a suo tempo investita da una denuncia sporta, nella stessa materia, da Ugo Timpano, già cassiere-pagatore al Sisde;

se il Governo intenda o non intenda informare il Consiglio superiore della magistratura, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e, inoltre, se intenda o non intenda attivarsi esso stesso, attraverso il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alla posizione di magistrati, e/o funzionari, quali responsabili sia dell'originarsi che del mantenimento a tutt'oggi del riferito caso di sviamento favoristico nell'esercizio di pubblici poteri, i nominativi dei quali sono anch'essi individuabili sulla base alle medesime documentazioni sopra indicate;

quale valutazione il Governo sia in grado di manifestare, nella sua responsabilità costituzionale e amministrativa, in ordine ai comportamenti dei responsabili, passati e attuali, della procura di Roma, e comunque dei magistrati delegati a questo affare, per avere essi illecitamente omesso di attivarsi secondo i dettami della Costituzione e delle leggi ordinarie, a seguito e in riferimento alle acquisite risultanze concordemente accusatorie nei confronti della personalità in oggetto; risultanze materianti ipotesi delittuose procedibili d'ufficio, e tuttavia non processualizzate, non indagate, non sospese, non estinte, non definite, ma occultate con grave violazione di ineludibili doveri di ufficio.

(2-01819)

« Mancuso ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

il prossimo 13 giugno 1999 i cittadini italiani saranno chiamati a votare per le elezioni amministrative ed europee. In tal modo anche in Italia, come in tanti paesi europei, si abbineranno nel cosiddetto *election day* tutte le elezioni previste nell'arco dell'anno. Si tratta di un'innovazione interessante, un esperimento dal quale trarre utili considerazioni. Questo avvenimento porta però ancor più in evidenza un neo e una contraddizione della legislazione costituzionale vigente, in particolare fra Costituzione e statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, che rischia persino di invalidare le consultazioni. Infatti l'elezione simultanea di molte amministrazioni provinciali con l'elezione del Parlamento europeo rischia di creare una grave limitazione dei diritti politici di alcune centinaia di cittadini residenti in Trentino-Alto Adige;

la situazione giuridica scaturente dall'applicazione dell'anacronistico articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è paradossale. Già è stato evidenziato nella proposta di legge n. 5406 del 16 novembre 1998, a firma Schmid e Olivieri, come la norma dell'articolo 25 dello statuto speciale, nel prevedere al quarto comma che « per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni », ha in sé limitazioni ai diritti politici di circa ventimila cittadini. Oggi, però la situazione è aggravata dalla impossibilità dei residenti « senza diritto di voto » di poter votare simultaneamente nel proprio comune della regione, per le europee, e nel comune di origine extraregionale, per le provinciali. Infatti, ai cittadini residenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, che non hanno maturato quattro anni ininterrotti di residenza, e quindi non

hanno potuto manifestare il proprio voto nella recente competizione amministrativa dello scorso novembre, deve essere garantito il diritto di voto per le analoghe elezioni (provinciali e regionali) nei territori di provenienza. Tant'è che alcune centinaia di cittadini risultano iscritti nelle liste elettorali dei comuni di residenza del Trentino-Alto Adige, per le elezioni europee, e contemporaneamente nelle liste aggiunte di altri comuni solamente per le elezioni provinciali. La qual cosa deve consentire di evitare ricorsi formali da parte di coloro i quali, non avendo avuto il diritto di votare per il rinnovo delle istituzioni autonome del Trentino-Alto Adige, si sentissero lesi nei propri diritti costituzionalmente garantiti;

è infatti dato per assodato che il diritto di voto è il più rilevante strumento di partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato e delle comunità locali, e anzi esso sintetizza tale partecipazione, ed è costituzionalmente fortemente garantito. La Costituzione all'articolo 48 afferma il diritto di voto e stabilisce anche che il suo esercizio è un dovere civico; contemporaneamente, all'articolo 3, stabilisce il principio di eguaglianza in termini particolarmente ampi, conformandosi alle esigenze dello Stato democratico, per il quale non è sufficiente la sola eguaglianza formale, dovendosi aggiungere ad essa l'eguaglianza sostanziale, intesa come possibilità di conseguire il pieno sviluppo della propria personalità e di partecipare, con pari opportunità, alla vita politica, civile ed economica del paese;

il problema quindi riguarda, in modo urgente, coloro i quali sono iscritti nelle liste aggiunte delle province in cui si vota, e che non potranno di fatto votare contemporaneamente in due città diverse nello stesso giorno, essendovi città che sono distanti da Trento o Bolzano anche mille chilometri. Il problema rischia di avere ripercussioni su tutte le elezioni previste per il 13 giugno, avendo l'interrogante avuto notizia della presentazione presso il Tar del Lazio di un ricorso avverso l'indizione dei comizi elettorali basato sulle

limitazioni sostanziali ai diritti politici costituzionalmente garantiti -:

se siano consapevoli della critica situazione giuridica causata dall'abbinamento delle elezioni provinciali con le elezioni europee per la particolare situazione dell'ordinamento costituzionale del Trentino-Alto Adige, e come si possa uscire da questo « pantano » giuridico provocato da una norma anacronistica (articolo 25 statuto speciale) basata su fenomeni e problematiche legate al passato;

se, in particolare, non si ritenga di emanare con urgenza un provvedimento che, mutuando per analogia le modalità di voto previste per gli italiani residenti all'estero, garantisca a queste centinaia di cittadini il diritto di voto per le europee il giorno 12 giugno, e anche sostanzialmente il diritto di voto per le amministrative provinciali il giorno seguente, domenica 13 giugno 1999.

(2-01822)

« Schmid ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IMMEDIATA**

MANZIONE. - *Al Ministro dell'interno.*  
- Per sapere - premesso che:

lunedì 24 maggio 1999, sul treno speciale proveniente da Piacenza e diretto a Salerno, carico di giovani tifosi della Salernitana, si sviluppava un incendio, in seguito al quale perdevano la vita Simone Vitale di anni 21, Vincenzo Lioi di anni 15, Giuseppe Diodato di anni 23 e Ciro Alfieri di anni 15, e rimanevano gravemente ferite altre nove persone;

da notizie apparse sulla stampa si ricava che soltanto dodici agenti di polizia avrebbero controllato circa 1500 tifosi, viaggiando sul treno speciale insieme ai giovani tifosi della Salernitana;

quale sia stata la dinamica degli incidenti e, in particolare, quanti agenti delle forze dell'ordine viaggiassero sul treno speciale; quale fosse la capienza prevista del convoglio e quanti fossero effettivamente i giovani che viaggiavano sul treno; se sia vero che anche nella stazione di Nocera Inferiore, come in molte altre attraversate dal treno, il convoglio sia stato fermato a causa di incidenti e tafferugli; se sia vero che le forze dell'ordine si sono limitate ad aspettare l'arrivo del treno nella stazione di Salerno; se la dotazione antincendio della stazione di Salerno sia perfettamente in regola con le norme di sicurezza; se risultino altri precedenti di convogli ferroviari dati alle fiamme dai tifosi. (3-03850)

COLUCCI, ARMAROLI, SELVA e ANTONIO RIZZO. - *Al Ministro dell'interno.*  
- Per sapere - premesso che:

ancora una volta, purtroppo, una giornata di sport è stata funestata da un'orribile tragedia. Questa volta è toccato alla città di Salerno; una carrozza del treno speciale che riportava a Salerno i tifosi che avevano seguito la gara di calcio tra Salernitana e Piacenza, sulla tratta Cava dei Tirreni-Salerno, è andata in fiamme;

nel rogo hanno trovato orribile morte quattro giovani salernitani e numerosissimi sono i feriti;

la tragedia è stata contenuta solo grazie alla tempestività ed alla prontezza del macchinista del convoglio che, dopo la frenata di emergenza in galleria, riprendeva la marcia conducendo il treno fino alla stazione di Salerno, evitando, in tal modo, che aumentasse il bilancio delle vittime;

la città intera, non solo i tifosi e gli appassionati di calcio, è sgomenta e angosciata per la sciagura -:

se siano state accertate cause ed eventuali responsabilità della tragedia.

(3-03851)